



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile

SERVIZIO TECNICO

N. 103 del 03/06/2026 Reg. Par.
N. 299 del 03/06/2026 Reg. Gen.

Responsabile del Servizio: Marchetti Arch. Federica

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE AL PRGC VIGENTE REDATTA AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEI CRITERI COMMERCIALI COMUNALI PER IL RECEPIMENTO ALL'INTERNO DEL PRGC VIGENTE DELLE INDICAZIONI DEL PUC DELLA VIA VAL PELLICE –
REDAZIONE DI RELAZIONE ACUSTICA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI AL P.R.G.C. PROPOSTE IN ADEGUAMENTO AL P.U.C. CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALL'ARCH. MICHELE DARO' DELLO STUDIO MI.DA (CIG BBE3708ADC).

- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

ATTESO che l'adozione del presente atto compete alla sottoscritta in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 1 del 02/01/2024, con il quale si nomina Responsabile dell'Area Tecnica;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2026 e pluriennale 2026/2027/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2026 con la quale è stata approvata la I variazione di cassa al bilancio di previsione per l'anno 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2026 avente per oggetto: "Verifica importi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto es. 2025 ai sensi del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 187 comma 3- quater e quinquies";
- la determinazione n. 53 del 28/01/2026 è stata approvata la I variazione al bilancio di previsione 2026/2028 per utilizzo quota vincolata del risultato di amministrazione 2025 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. C;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/01/2026 con la quale è stata approvata la II variazione di bilancio esercizio 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2026 avente per oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione – Parte finanziaria – Relativamente al periodo 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2026 avente per oggetto: "I variazione del piano esecutivo di gestione P.E.G 2026 - 2028" – Determinazioni in merito;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 18/03/2026 con la quale è stata approvata la II variazione di bilancio esercizio 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08/04/2026 con la quale è stata approvata la III variazione di cassa al bilancio di previsione per l'anno 2026
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2026 con la quale è stata approvata la IV variazione di bilancio esercizio 2026;

VISTI:

- La Delibera di Giunta Comunale n.124 del 20 maggio 2009 con la quale è stato approvato il "Progetto Unitario di Coordinamento relativo all'addensamento A5" (PUC) ai sensi della D.C.R. 59-10831 del 24.03.06, individuando l'addensamento A5 lungo la via Val Pellice;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Progetto Unitario di Coordinamento (PUC) relativo alle esigenze infrastrutturali e alla compatibilità ambientale della Localizzazione A5 ai sensi del punto e) del comma 3 dell'articolo 13 dell'Allegato A alla DCR 191-43016 del 20.11.2012, pervenuta al Prot. C.le 4767 del 16/05/2022, da parte dell'Arch. GEUNA Guido avente studio in Osasco (To), Via Chisone 13, e dell'Arch. CUCCO Giorgio;

CONSIDERATO che:

- In data 10/01/2023, prot. C.le 281, è stata trasmessa documentazione di progetto approvata con DGC n. 152 del 28/12/2022. "P.U.C." Progetto Unitario di Coordinamento addensamento commerciale extraurbano arteriale "A5" di via Val Pellice, ai sensi del punto e) del comma 3 dell'articolo 13 dell'allegato a alla dcr 191-43016 del 20.11.2012. alla Città Metropolitana di Torino;
- In data 20/03/2023, prot. C.le 3200, il Settore Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso al Comune di San Secondo di Pinerolo la Conferma del parere in materia stradale relativo alle modifiche della viabilità tra le progr. Km 0+000 e km 2+216 , nel centro

abitato del Comune di San Secondo di Pinerolo (TO), Pratica n. 102918, a firma del Dirigente Viabilità 2, Ing. Sabrina BERGESE;

- In data 21/03/2023, prot. C.le 3260, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso al Comune di San Secondo di Pinerolo la Determinazione dirigenziale n. 1407 del 21 marzo 2023, Rep. di struttura DD-UB0 n. 5, a firma del Dirigente della Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia, Claudio SCHIARI, con il quale viene espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento del contributo della Direzione "Viabilità 2 – Ufficio Tecnico Concessioni" allegato, quale parte integrate e sostanziale, alla determinazione dirigenziale;
- In data 29/03/2023, Prot. C.le 3603, l'Arch. Guido GEUNA ha formulato le controdeduzioni alla Determinazione dirigenziale dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia della Città Metropolitana di Torino atto n. DD 1407 del 21/03/2023 sul progetto unitario di coordinamento -addensamento commerciale extraurbano A5 "via Val Pellice" nel comune di San Secondo di Pinerolo;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 19/04/2023 è stata fatta la presa d'atto del parere della Città Metropolitana di Torino e delle controdeduzioni dell'Arch. Guido Geuna.

RICHIAMATA la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 278 del 22/12/2023, con la quale si affidava all'Arch. Giorgio Cucco l'incarico per l'esecuzione del servizio di predisposizione di variante parziale al PRGC vigente redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e contestuale aggiornamento dei criteri commerciali comunali per il recepimento all'interno del PRGC vigente delle indicazioni del PUC della via Val Pellice;

VISTA la nota pervenuta in data 20/12/2024, Prot. C.le 14584, con la quale l'Arch. Giorgio Cucco comunicava la sua adesione come socio dell'Associazione Professionale "Studio Geuna Architetti" e che, pertanto, in riferimento al predetto incarico conferitogli con Determinazione del servizio Tecnico n. 278 del 22/12/2023, richiedeva la modifica dell'intestazione dell'incarico professionale sopra citato, intestandolo all'Associazione Professionale "Studio Geuna Architetti" con sede in Via Chisone n.13 - 10060 Osasco (To), CF e Partita I.V.A. 12601360014;

VISTE:

- La Determina del Servizio Tecnico n. 156 del 07/07/2025 con la quale veniva liquidata la fattura n. 14 del 17/06/2025 allo Studio Geuna Architetti;
- La Determina del Servizio Tecnico n. 191 del 07/08/2025 con la quale veniva integrato l'impegno di spesa allo Studio Geuna Architetti;
- La Determina del Servizio Tecnico n. 216 del 11/09/2025 con la quale veniva affidato l'incarico e assunto l'impegno di spesa per le integrazioni normative e cartografiche aree apf2.1 e rc2.3.36 all'associazione professionale "studio Geuna architetti";

CONSIDERATO che all'interno del procedimento di variante parziale al PRGC Vigente redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e contestuale aggiornamento dei criteri commerciali comunali per il recepimento all'interno del PRGC vigente dei contenuti del PUC della via Val Pellice, occorre l'elaborazione della relazione acustica finalizzata alla verifica di compatibilità delle varianti al P.R.G.C. proposte in adeguamento al P.U.C. con il piano di classificazione acustica vigente;

CONSIDERATO che:

- al fine di procedere alla definizione dell'incarico si è quindi contattato l'Arch. Michele DARÒ, avente studio professionale Mi.Da in Pinerolo (TO), via Ignazio Porro n. 1, 10064 (TO), CF:

DRAMHL73R16G674Q, P.IVA 08257940018, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino con il n. 5784, per verificare la disponibilità ad operare per la redazione della relazione acustica finalizzata alla verifica di compatibilità delle varianti al P.R.G.C. proposte in adeguamento al P.U.C. con il piano di classificazione acustica vigente;

- in data 11/05/2026 al protocollo c.le n. 6431 è pervenuto da parte dell'Arch. Michele DARÒ il preventivo di ammontante ad € 4.850,00 oltre bollo e oneri previdenziali, per un importo complessivo di € 5.046,00 bollo e oneri previdenziali inclusi, esente IVA in quanto soggetto a regime forfettario;

RITENUTA detta proposta congrua da un punto di vista economico rispetto all'entità della prestazione di cui trattasi e le attuali condizioni di mercato;

PRESO ATTO che:

- trattandosi di appalto di servizi d'importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);
- ai sensi dell'art 52 c. 1 del dlgs 36/2023, trattandosi di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

ATTESTATO il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO che il professionista in menzione è in possesso dei requisiti tecnici atti a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

CONSTATATO che:

- l'operatore economico con nota del 28/05/2026, giunta al prot. c.le n. 7496 del 29/05/2026 ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, a noma di quanto stabilito dall'art. 52, co. 1 del medesimo Decreto;

- l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione del contratto;
- l'importo complessivo dell'appalto ammonta € 4.850,00 oltre bollo e oneri previdenziali, per un importo complessivo di € 5.046,00 bollo e oneri previdenziali inclusi, esente IVA in quanto soggetto a regime forfettario;

VISTO che non sono state individuate annotazioni riservate sull'operatore economico in oggetto;

VISTO il certificato rilasciato da Inarcassa in data 27/05/2026, Prot. C.le 0007361 del 27/05/2026, (Inarcassa.0872616.27-05-2026), dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Arch. Michele Darò;

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): BBE3708ADC;

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6, c. 2, art. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare l'incarico per la redazione della relazione acustica finalizzata alla verifica di compatibilità delle varianti al P.R.G.C. proposte in adeguamento al P.U.C. con il piano di classificazione acustica vigente;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di cui sopra;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

RITENUTO di affidare il servizio in argomento al suddetto operatore economico ed assumere l'impegno di € 4.850,00 oltre bollo e oneri previdenziali, per un importo complessivo di € 5.046,00 bollo e oneri previdenziali inclusi, esente IVA in quanto soggetto a regime forfettario sul capitolo 1086.1 (SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PROGET. STUDI) del bilancio di previsione 2026;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, all'Arch. Michele Darò, avente studio professionale Mi.Da in Pinerolo (TO), via Ignazio Porro n. 1, 10064 (TO), CF: DRAMHL73R16G674Q, P.IVA 08257940018, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino con il n. 5784, i servizi lavori di cui in premessa, l'incarico per l'elaborazione della relazione acustica finalizzata alla verifica di compatibilità delle varianti al P.R.G.C. proposte in adeguamento al P.U.C. con il piano di classificazione acustica vigente, all'interno del procedimento di variante parziale al PRGC Vigente redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e contestuale aggiornamento dei criteri commerciali comunali per il recepimento all'interno del PRGC vigente dei contenuti del PUC della via Val Pellice per un importo di € 4.850,00 oltre bollo e oneri previdenziali,

per un importo complessivo di € 5.046,00 bollo e oneri previdenziali inclusi, esente IVA in quanto soggetto a regime forfettario;

3. DI ASSUMERE, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di spesa di € 5.046,00 sul capitolo 1086.1 (SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PROGET. STUDI) del bilancio di previsione 2026;
4. DI COMUNICARE all'Arch. Michele Darò dello studio Mi.Da l'avvenuto incarico per l'affidamento dei lavori in oggetto.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo www.comune.sansecondodipinerolo.to.it per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario.

Contro la presente determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971, è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n. 1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: Marchetti Arch. Federica